

REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 2008****recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 453/2008 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.
- (2) La destagionalizzazione rappresenta una componente fondamentale dell'esercizio di compilazione di statistiche congiunturali. Le serie destagionalizzate facilitano la comparazione e l'interpretazione dei risultati nel tempo. La trasmissione di serie destagionalizzate accresce la coerenza tra i dati diffusi a livello nazionale e a livello internazionale.
- (3) Ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione della qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 453/2008, occorre definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.
- (4) La Banca centrale europea è stata consultata.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Procedure di destagionalizzazione**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 453/2008, la trasmissione di dati destagionalizzati ha inizio al più tardi allorché sono disponibili, al livello di aggregazione della NACE Rev. 2 specificato nell'allegato 1, serie cronologiche con almeno 16 periodi osservati. Il numero di periodi è calcolato a partire dai primi dati non destagionalizzati richiesti in forza del regolamento (CE) n. 453/2008.

Articolo 2**Relazioni sulla qualità**

1. Le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008 sono specificate nell'allegato 2.
2. Le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno e si riferiscono all'anno civile precedente. La prima relazione sulla qualità è trasmessa entro e non oltre il 31 agosto 2011.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234.